



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AREA SOCIO SANITARIA**

Allegati: 2

- Al Presidente della Regione Liguria
- Ai Direttori Sanitari delle ASL
- Ai Direttori Sociosanitari delle ASL
- Ai Punti Vaccinali COVID19 della Regione Liguria
- e p.c. Al Forum ligure del Terzo Settore
- e p.c. Alla Consulta regionale per l'Handicap
- e p.c. Ai referenti della Medicina Legale
- e p.c. Ai Presidenti e ai Dirigenti Amministrativi dei Tribunali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona
- e p.c. Al Procuratore Generale e ai Procuratori presso i Tribunali
- e p.c. Al Presidente della Corte di Appello
- e p.c. Ai Presidenti di Sezione Civile e agli Uffici dei Giudici Tutelari
- e p.c. Agli URP dei Tribunali

LORO SEDI

Genova, data del protocollo

Oggetto: Chiarimenti in merito alla campagna vaccinale covid -19 per soggetti sottoposti a tutela, curatela e amministrazione di sostegno

Al fine di una corretta interpretazione della giurisdizione in ordine alla somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, si segnala che ai sensi dell'art.3, III, IV e V comma, Legge 22.12.2017 n.2019:

*"Il consenso informato della **persona interdetta** (sentenza di interdizione con nomina di un TUTORE) ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.*

*Il consenso informato della **persona inabilitata** è espresso dalla medesima persona inabilitata.*

*Nel caso in cui sia stato nominato un **amministratore di sostegno** (di seguito AdS) la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. **(Si sottolinea che nel caso in cui il beneficiario, seppur assistito da un AdS, sia sufficientemente in grado di interloquire ed***

autodeterminarsi sarà lo stesso che presterà in piena libertà ed autonomia il consenso o il dissenso al vaccino).

Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria".

Pertanto,

1. il **Tutore** può sempre esprimere o rifiutare il consenso informato con le modalità indicate dalla suddetta norma di legge (si precisa che il tutore può delegare il familiare/caregiver ad accompagnare la persona interessata all'appuntamento previsto per la somministrazione del vaccino, dotandolo preventivamente del documento di consenso necessario, già sottoscritto dallo stesso tutore, corredato da copia del documento di identità e dall'atto che lo identifica quale Tutore);
2. Il **Fiduciario** può sempre esprimere o rifiutare il consenso informato con le modalità indicate dalla suddetta norma di legge sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (per soggetti che hanno designato un fiduciario - articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219)
3. il **Curatore** della persona inabilitata non può esprimere o rifiutare il consenso informato (in quanto lo esprime o lo rifiuta la persona medesima) e pertanto non è necessario che il curatore presenzi in sede di vaccinazione;
4. l'**Amministratore di sostegno** può esprimere o rifiutare il consenso informato su ciò che è espressamente contemplato dal decreto di nomina e con le modalità indicate dal decreto stesso. Ciò significa, con specifico riguardo ai beneficiari di amministrazioni di sostegno, che anche in tal caso si deve ragionare come per ogni altra scelta in ambito sanitario, **valorizzando le autonomie residue dei beneficiari**. In tema di trattamenti sanitari, infatti, il disposto dell'art.3 Legge 219/2017 è chiarissimo nell'escludere ogni automatismo tra la sussistenza di un'amministrazione di sostegno e l'incapacità del beneficiario di prestare (o negare) il consenso a trattamenti sanitari; al contrario, esso sancisce in capo al soggetto "incapace" il "diritto ... alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione" e di "ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messo nelle condizioni di esprimere la sua volontà". Pertanto, si sottolinea che nel caso in cui il beneficiario sia sufficientemente in grado di interloquire ed autodeterminarsi sarà lo stesso che presterà in piena libertà ed autonomia il consenso o il dissenso al vaccino, dopo avere ricevuto le relative spiegazioni e le indicazioni del medico di base, tenendo conto che si tratta di scelta sanitaria di non particolare complessità.

Nel caso invece in cui siano stati conferiti poteri sanitari all'AdS (rappresentanza esclusiva in ambito sanitario), sarà l'AdS - dopo avere sentito il medico di base e seguite le sue indicazioni nel caso specifico e per il singolo beneficiario - a prestare il consenso informato.

Infine, nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di esprimere il proprio consenso e non siano stati conferiti poteri sanitari all'AdS, è evidente che l'AdS non potrà sottoscrivere il consenso informato. In tal caso, l'AdS dovrà richiedere al Giudice Tutelare il conferimento del potere di rilasciare tale tipo di consenso.

Tale istanza dovrà essere presentata in tempo utile al Giudice Tutelare da parte dell'AdS; quest'ultimo dovrà presentare in sede di somministrazione del vaccino il decreto con il quale il Giudice Tutelare gli conferisce il potere di firma del consenso (si precisa che l'AdS può delegare il familiare/caregiver ad

accompagnare la persona interessata all'appuntamento previsto per la somministrazione del vaccino, dotandolo preventivamente del documento di consenso necessario, già sottoscritto dallo stesso AdS, corredato da copia del documento di identità dell'AdS, del mandato di AdS e del decreto di autorizzazione a prestare il consenso).

N.B. Al fine di tutelare il maggiore interesse del soggetto avente diritto ad eseguire il vaccino anti covid19 e per non generare ritardi del piano vaccinale, **SOLAMENTE** nell'ipotesi in cui l'AdS (di soggetto incapace di autodeterminarsi nell'espressione del consenso) non sia un professionista ma, bensì, un familiare/cittadino e che lo stesso si presenti in sede di somministrazione del vaccino **NON** dotato dell'autorizzazione del Giudice Tutelare a procedere con la sottoscrizione del consenso, l'**ISTANZA PER LA RATIFICA DEL CONSENSO (MODULO - ALLEGATO A)** da inviare al Giudice Tutelare verrà raccolta in sede vaccinale e contestualmente o successivamente inviata dalla ASL di riferimento al Tribunale di competenza mediante Posta Elettronica Certificata attraverso gli indirizzi di seguito riportati.

Si allegano (ALLEGATO B) gli atti dei Tribunali con i quali si dà atto che l'AdS, ricorrendone i presupposti, può esprimere il consenso contestualmente alla somministrazione del vaccino, e che l'AdS può essere autorizzato ex post dal Giudice Tutelare, che ratificherà l'attività dell'AdS dietro presentazione di apposita istanza (MODULO - ALLEGATO A), cui dovrà essere allegato il consenso.

Dunque, SOLO nei casi di necessità di ricorso al Giudice Tutelare per la ratifica del consenso in sede vaccinale, la modulistica prevista (MODULO - ALLEGATO A) viene inviata da parte della ASL di riferimento al Giudice Tutelare, attraverso posta elettronica certificata, indicando quale oggetto della PEC la seguente dicitura: "**INOLTRO ISTANZA ADS PER RATIFICA CONSENSO VACCINO**", agli indirizzi di seguito indicati:

- PUNTI VACCINALI DELLA ASL 3 E DELLA ASL 4 CHE AFFERISCONO AL TRIBUNALE DI GENOVA:

Indirizzo PEC: tutele.tribunale.genova@giustiziacert.it

Al fine di agevolare la soluzione di eventuali criticità contattare il Funzionario Marcella Fasce Tel. 010.5692286 oppure il Cancelliere Rita Pellegrini Tel. 010.5692924.

- PUNTI VACCINALI DELLA ASL 1 CHE AFFERISCONO AL TRIBUNALE DI IMPERIA:

Indirizzo PEC: cancelleriaticivile.tribunale.imperia@giustiziacert.it

Al fine di agevolare la soluzione di eventuali criticità, contattare: Cancelleria: 0183.277441 - Funzionario Giordano Laura Tel. 0183.277223 - Assistente Giudiziario Picciolo Gabriella Tel. 0183.277441 (solo per urgenze contattare il cellulare +39.333.4094644 - Alessandro Biamonti).

- PUNTI VACCINALI DELLA ASL 5 CHE AFFERISCONO AL TRIBUNALE DI LA SPEZIA:

Indirizzo PEC: volgiurisdizione.tribunale.laspezia@giustiziacert.it

Al fine di agevolare la soluzione di eventuali criticità contattare il numero Tel. 0187.595410 Se possibile, si pregano le ASL/Punti vaccinali di inviare le PEC entro le ore 13, possibilmente avvisando anche telefonicamente.

- PUNTI VACCINALI DELLA ASL 2 CHE AFFERISCONO AL TRIBUNALE DI SAVONA:


Indirizzo PEC: volgiurisdizione.tribunale.savona@giustiziacert.it

Al fine di agevolare la soluzione di eventuali criticità contattare il Funzionario Anna Caviglione Tel. 0198316232.


Gli Uffici di A.Li.Sa. restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,

Il Direttore Sociosanitario
(Dott.ssa Cristina Giordano)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Francesco Quaglia)



A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it